



Comune di **SAN PIETRO IN CASALE**
Città Metropolitana di Bologna

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 17 del 7 luglio 2025

Oggetto:

ADOZIONE DI MISURE DI CONTRASTO AL DEGRADO URBANO - DIVIETO DI CONSUMO DI ALCOLICI NEI PARCHI, AREE PUBBLICHE ED APERTE AL PUBBLICO TRANSITO

Soggetti destinatari:

MOTO D'ORDINE

IL SINDACO

POLUZZI ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO

www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

IL SINDACO

Tel. 051 66.69.523 fax 051 81.79.84
sindaco@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Ord. n. 0000017 del 07/07/2025

OGGETTO: Adozione di misure di contrasto al degrado urbano - divieto di consumo di alcolici nei parchi, aree pubbliche ed aperte al pubblico transito

IL SINDACO

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 8 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale ha apportato modifiche all'art. 50 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm., con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni di illegalità, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree del territorio e la sicurezza urbana, si possono disporre limitazioni in materia di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;

- che per sicurezza urbana viene inteso il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;

- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto, con l'approvazione della l. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, specialmente da parte della popolazione giovanile, al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Considerato:

- che il grave problema del consumo di bevande alcoliche si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado e disordine urbano, quali atti vandalici al patrimonio pubblico, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico attraverso l'abbandono di rifiuti e contenitori di plastica e di vetro spesso frantumati, che oltre a costituire grave nocimento e pericolo per l'integrità fisica della popolazione, contribuiscono a promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme, percezione di insicurezza, nonché senso di abbandono e di incuria;

- che le bevande alcoliche, trasportate, detenute o acquistate per asporto, vengono consumate in loco in area pubblica ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere;

- che è stato segnalato dalla Stazione Carabinieri di San Pietro in Casale una perdurante situazione di degrado urbano provocata dalla presenza in alcuni parchi pubblici di persone adulte che bivaccano e consumano bevande alcoliche, provocando litigi e aggressioni. Chiedendo, pertanto, a codesta Amministrazione di adottare misure che aiutino le FF.OO. ad affrontare tali situazioni;

Ritenuto pertanto necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini che hanno diritto a fruire degli spazi pubblici in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000;

Vista la Legge n. 689/1981;

ORDINA

1. Che fino al 31/12/2025 dalle ore 21.00 alle ore 06.00 è vietato consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione in luogo pubblico o aperto al pubblico transito, con esclusione del consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle aree pubbliche dove si svolgono manifestazioni ed eventi regolarmente autorizzati;

2. Nelle suddette aree rimane vietato l'abbandono di contenitori vuoti di alimenti e bevande, rifiuti ed altri oggetti comunque fonte di potenziale pericolo per i fruitori delle aree medesime o di degrado urbano.

3. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con una sanzione amministrativa di euro 50,00, le bevande alcoliche trovate al momento dell'accertamento saranno sequestrate e confiscate ai sensi degli artt. 13 e 19 della legge 689/1981.

4. La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e viene trasmessa alla Prefettura di Bologna, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la giusta osservanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica all'interessato.

IL SINDACO
Alessandro Poluzzi